



COME EVITARE CODE ALL'UFFICIO POSTALE

L'art.2 comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 1996 (in S.O. n.23, alla G.U. n.33/96), inerente la **“Carta della qualità del servizio pubblico postale”**, recita che: **“l'Ente Poste Italiane (EPI) promuove a favore dei portatori di *handicap*, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari, facilità di accesso e rapporto diretto agli sportelli”**.

In sintesi se si utilizza il consueto Ufficio Postale è consigliabile esporre in tutta riservatezza il proprio disagio e/o difficoltà al Direttore dell'Ufficio Postale competente.

Egli impartirà disposizioni precise ai suoi più stretti collaboratori, con autorizzazione a voler dare precedenza nelle code di sportello.

LA PATENTE SPECIALE

(D.L. n. 285/92 – Legge n. 449/97)

Attualmente, il D.L. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada, in S.O.G.U. n.67/94), la legge n.104/92 (artt.27 e 28) e la legge n.449/97, hanno consentito all'Italia di allinearsi ai Paesi europei in tema di patenti di guida comunitaria.

Esse consentono ai portatori di *handicap* di ottenere vantaggi, agevolazioni economiche e fiscali sotto forme differenti tra loro.

Il Decreto legge n. 285/92, al comma 5 dell'art. 116 (a), recita: **“i mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art.119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia**

prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose”.

Per ottenere la patente speciale bisogna presentare una apposita istanza in bollo (vedere modello 22) alla Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida, allegando:


- la ricevuta del versamento del c/c postale (Tesoreria Provinciale del Tesoro);
- il certificato anamnestico (in duplice copia, compilata dal medico di famiglia);
- le fotocopie della documentazione clinico/patologica;
- l'autocertificazione della residenza (leggi n.15/68, 127/97 e D.P.R. n. 403/98) e/o certificato di residenza (validità semestrale);
- una foto formato tessera.

Se riconosciuta, la patente speciale ha validità biennale, triennale e/o quinquennale, a seconda dei casi e della gravità della patologia.

In caso di diniego da parte della Commissione, si può presentare ricorso al Ministero dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Il ricorso va presentato entro trenta giorni a decorrere dalla data della visita medica collegiale contestata.

Nel ricorso si dovrà precisare se l'istante intende farsi assistere da un medico di propria fiducia.



AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'AUTO

L'adattamento del veicolo del disabile è una condizione indispensabile per poter usufruire di tutte le agevolazioni (IVA, Irpef, bollo auto e imposta di trascrizione al PRA). La legge considera adattata anche l'auto dotata del solo cambio automatico di serie, purché sia prescritto dalla competente Commissione Medica dell'AUSL/BA4, per l'accertamento dell'*handicap*. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare:

1. le modifiche ai comandi di guida;
2. le modifiche alla carrozzeria;
3. la sistemazione interna del veicolo per consentire l'accesso a bordo del disabile.

Per avere titolo alle agevolazioni fiscali* occorre che l'*handicap* comporti:

- A) ridotte o impedito capacità motorie;
- B) essere non vedenti;**
- C) essere sordomuti;**.

Il diritto all'esenzione, in presenza di *handicap* di tipo motorio, deve considerarsi implicito quando l'invalidità (Commissione Medica AUSL) comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori. Per tutti gli altri casi il riconoscimento dell'esenzione è subordinato al rilascio di una certificazione apposita da parte della Commissione Medica AUSL competente. È necessario che dalla certificazione risulti che il disabile è affetto da *handicap* comportante: **ridotte o impedito capacità motorie permanenti, essere privi della vista e/o sordomuti**. Devono ritenersi escluse da ogni agevolazione sulle auto i portatori di *handicap* di tutte le altre minorazioni.

Le principali agevolazioni sono:

- 1) riduzione dell'aliquota dell'IVA al 4% (ogni quattro anni) sino ad autovetture di 2000 c.c. per motori a benzina e 2500 per motori *diesel*;
- 2) ai titolari di patente speciale con incapacità permanenti, l'AUSL contribuisce alla spesa per le modifiche all'auto, riconducibili all'acquisto di protesi motorie *extra* tariffario, nella misura del 20%;
- 3) le spese sostenute per i mezzi necessari per la deambulazione e locomozione dei portatori di

- handicap* sono deducibili dal reddito (possibilità di detrarre dall'*Irpef* il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto - vedere - Sintesi delle agevolazioni per i disabili);
- 4) i non vedenti si detraggono dall'imposta lorda la somma forfetaria di un milione, per il mantenimento dei cani guida;
 - 5) l'esenzione dall'imposta di trascrizione al PRA;
 - 6) l'art. 8, comma 7, della legge n. 449/97, stabilisce l'esenzione dal pagamento delle tasse auto mobilistiche (vedere modelli 25, 26 e 27), anche su vetture prodotte di serie e/o adattate, in funzione delle limitazioni permanenti della capacità motoria dei soggetti portatori di *handicap* (riconosciuti dall'apposita Commissione Medica per l'Accertamento dell'*Handicap* - art. 3, legge n. 104/92). Tra i veicoli adattati sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione Medica Locale. L'esenzione compete anche ai veicoli adattati per l'accompagnamento dei portatori di *handicap*. Tra gli aventi diritto ci sono anche i privi della vista ed i sordomuti, infatti, l'art.6 della legge n. 488/99, recita che nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal DPR n.917/86, all'art. 13-bis, comma1, lettere c) ed 1-*quater*, sono inseriti i seguenti: **“tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministero delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministero delle finanze. (...) 1-*quater*: dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida”**.

Per usufruire delle agevolazioni i veicoli devono essere intestati esclusivamente ai portatori di *handicap* o ai soggetti cui i predetti portatori disabili sono fiscalmente a carico. Al fine di ottenere l'esenzione è necessario presentare un'apposita istanza all'Ufficio delle Entrate di Bari (P.zza Massari,50) ed alla Direzione Regionale delle Entrate della Puglia (Ministero delle Finanze – Via Amendola,201/7 – Bari - vedere modelli 25, 26 e 27), allegando:

- la fotocopia della carta di circolazione (di un solo veicolo), dalla quale risulti che trattasi di veicolo adattato, integrata dalla prescrizione della Commissione Medica, di cui all'art.119 del Cds, per i veicoli muniti di cambio automatico;
- una fotocopia della certificazione medica probatoria dell'*handicap*, rilasciata dalla competente Commissione AUSL e l'eventuale documentazione, dalla quale risulti che il portatore di *handicap* è fiscalmente a carico.

* Vedere modulistica numeri: 23, 24, 25, 26 e 27, a seconda dei casi e necessità.

** Art.6, legge n. 488/99 (legge finanziaria 2000 – in S.O.G.U. n.23/2000).

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

	DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Tipo di <i>handicap</i> (vedere legenda)	IVA 4%	Detrazione integrale Irpef del 19%	Detrazione Irpef del 19% (per l'importo che eccede lire 250 mila)	Detrazione per intero dal reddito complessivo	Rigo su Mod. 730/99	Rigo su Mod. UNICO
1	Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato, già adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato solo di cambio automatico.	B	SI	SI	====	====	E3	RP3
2	Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento.	B	SI	SI	====	====	E3	RP3
3	Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione, riguardanti veicoli aventi le caratteristiche indicate a riga 1.	B	NO	SI	====	====	E3	RP3
4	Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali ad esempio, trasporto in ambulanza del portatore di <i>handicap</i> , acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella).	A		SI	====	====	E2	RP2
5	Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio <i>fax</i> , <i>modem</i> o <i>computer</i>).	A	SI	SI	====	====	E2	RP2
6	Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.	A	====	====	====	SI	E19	RP21
7	Spese mediche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all'istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto.	A	====	====	====	SI	E19	RP21
8	Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga 7) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all'istituto, la deduzione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto).	C	====	====	SI	====	E1	RP1
9	Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico-chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell'organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili)	C		====	SI	====	E1	RP1
10	Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale e detraibile l'importo del <i>ticket</i> pagato.	C	====	====	SI	====	E1	RP1

Legenda:

A - Trattamento fiscale per il disabile in senso generale;

B - Trattamento fiscale per il disabile motorio, il privo della vista ed il sordomuto;

C - Trattamento fiscale per qualsiasi contribuente.

CONTRASSEGNO SPECIALE

Le persone disabili con ridotte o impedito capacità di deambulazione possono richiedere ed ottenere dal sindaco del proprio comune di residenza, il rilascio del **“contrassegno speciale”** (modello 28) valido su tutto il territorio nazionale.

L'istanza (vedere modello 29) va redatta allegando il certificato medico probatorio e l'autocertificazione della residenza (leggi n.15/68, 127/97 e D.P.R. n. 403/98).

Il contrassegno ha validità quinquennale e va esposto in maniera **visibile** sul parabrezza del veicolo. Esso consente la circolazione e la sosta laddove normalmente non è consentita, con esclusione delle corsie preferenziali, dei centri pedonali, dei passi carrabili ed ogni qualvolta la sosta costituisce un intralcio al traffico (Circolare n.1030/83 del Ministero LL. PP.). Ove richiesto il contrassegno dà diritto ad ottenere un **posto auto “riservato” e gratuito** (senza tassa passo carrabile – vedere modello 30) nei pressi del proprio **alloggio e luogo di lavoro**; nel secondo caso la richiesta va effettuata al comune dal datore di lavoro, in nome e per conto del dipendente invalido.

L'art. 49 del D.L. n. 507/93 (in G.U. n. 288/93), sancisce che i portatori di *handicap* sono esentati dal pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi pubblici; l'istanza di esonero va presentata al sindaco di Bari ed all'Ufficio Tributi (vedere modello 30).

ESONERO DALL'UTILIZZO DELLA CINTURA DI SICUREZZA

Il decreto del Ministero della sanità del 21/04/89 (in G. U. n. 96 del 26/04/89) e l'art. 172 (a) del Nuovo codice della strada (in S.O.G.U. n. 67/94), sanciscono che ove richiesto, alcuni disabili e patologie **possano essere esentati dall'obbligo di indossare la cintura di sicurezza**.

L'esenzione va richiesta alla Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida (vedere modello 22).

La Commissione dopo la visita medica rilascia l'apposita esenzione scritta, che è bene portare sempre insieme quando si viaggia in auto.

MULTE: COME FARE RICORSO SE SBAGLIA IL VIGILE

A volte, ingiustamente, arrivano contravvenzioni molto costose per infrazioni che non abbiamo commesso e che spesso, chi è munito del contrassegno speciale non sa di poter far annullare.

Il caso più emblematico è la multa per divieto di sosta per gli invalidi muniti dell'apposito contrassegno (vedere modello 28).

Le città sono vere giungle di cemento con pochi parcheggi in favore dei disabili. I disabili quasi mai trovano liberi i parcheggi riservati a loro per legge. Ne consegue che, il più delle volte, loro malgrado, sono obbligati a parcheggiare in luoghi normalmente vietati (doppia fila, divieto di sosta, ecc. ecc.).

I vigili, in particolari situazioni (non è il caso del Comune di Bari) multano egualmente il disabile, pur avendo esposto lo speciale contrassegno sul cruscotto anteriore e/o posteriore dell'auto.

In simili situazioni è preferibile (ove possibile) contestare (art. 200, D.L. n. 285/92) subito per iscritto (sul retro della multa) la verbalizzazione del vigile, invocando la presenza dell'apposito contrassegno (Art.28 legge n.104/92; D.P.R. nn.495/92 e 503/96).

Se il vigile non vuole ascoltare ragioni è sufficiente inoltrare ricorso scritto al Prefetto (art.203, D.L. n.285/92), chiedendo la cancellazione d'ufficio (allegando all'istanza i documenti probatori - raccomandata A/R) del verbale contestato.

Nella stragrande maggioranza dei casi (tranne per i divieti sulle corsie preferenziali, nei centri pedonali, dei passi carrabili ed ogni qualvolta la sosta costituisce intralcio al traffico) la multa viene cancellata d'ufficio (Circolare n.1030/83, del Ministero LL.PP.).

È inoltre possibile fare ricorso al Prefetto, quando:

- il verbale è consegnato oltre i 150 giorni dalla data dell'accertamento;
- il verbale arriva con l'errata indicazione del veicolo (colore e tipo di veicolo);
- il verbale non indica il luogo della violazione commessa;
- manca l'indicazione delle modalità per il pagamento in misura ridotta;
- il verbale giunge con l'errata indicazione della sanzione amministrativa;
- il veicolo è stato venduto e/o dato in rottamazione (esibire documenti probatori);
- il verbale contiene l'errata indicazione delle generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo;
- il verbale non corrisponde al vero (l'errore deve essere dimostrato con prove e/o testimonianze probatorie);
- il verbale non è firmato da due agenti.

Se il Prefetto trova il ricorso del verbale fondato, ne dispone l'archiviazione; diversamente è necessario rivolgersi al Pretore **entro e non oltre trenta giorni**.

Nel caso in cui il verbale non sia archiviato, arriva una ordinanza-ingiunzione di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria, oltre alle spese di spedizione.

SGRAVI FISCALI PER L'ACQUISTO DI SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI

La legge 28 febbraio 1997, n. 30 (G.U. n. 50/97), prevede l'equiparazione fiscale e tributaria dei: **“sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti riconosciuti portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 104/92”**.

L'art.2 del decreto del 14 marzo 1998, del Ministero delle Finanze (G.U. n.77/98), ha stabilito

che come sussidi tecnici e informatici vengono definiti: **“1. (...) le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva uditiva o del linguaggio. 2. I soggetti portatori di *handicap*, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento, per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti producono il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra. 3. La documentazione prevista nel precedente comma è prodotta al cedente anteriormente all’effettuazione della cessione ovvero all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione”**.

Ne consegue che tutte le altre disabilità sono escluse, ivi compresa la riabilitazione ed il recupero dello sviluppo intellettuale e psichico.

Nella denuncia reddituale (mod.730/740) si potrà anche detrarre l’importo della spesa sostenuta per l’acquisto, nella misura del 19% (vedere modello 31 e sintesi delle agevolazioni sopra pubblicate. Riferimenti legislativi: l’art.1 comma1, lettera a) del D.L.31/12/96, n.669; convertito dalla legge n. 30/97, integrando l’articolo 13-bis del TUIR).

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI DISABILI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

I decreti legislativi n. 109/98 e 130/2000 (G.U. n. 118/00), determinano l’indicatore economico del nucleo familiare che consente di attingere a prestazioni sociali agevolate, grazie ad ulteriori detrazioni IRPEF. L’indicatore economico è definito dalla somma dei redditi dei familiari a carico. L’indicatore del reddito è combinato con l’indicatore della situazione economico patrimoniale (nella misura del 20% dei valori patrimoniali) e con il numero dei componenti il nucleo familiare. L’art. 2/ter, del D.L. n. 130/2000, per i portatori di *handicap* dichiara: **“Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persona con *handicap* permanente grave, di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle AUSL, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con D.P.C.M. (...). Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.L. n. 281/97, al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assisti-**

to, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 13-septies, comma 3, del D.L. n. 502/92 e successive modificazioni”.

Il portatore di *handicap* che richiede la prestazione deve rilasciare un'unica autocertificazione reddituale (validità annuale) al Comune di residenza o al Centro di Assistenza fiscale. L'INPS, sentita l'Autorità per l'informatica, fornirà (tra qualche mese) alle proprie sedi territoriali ed ai comuni, notizie per calcolare l'indicatore.

Sono obbligatori i controlli sulle autocertificazioni rilasciate, tenendo in debito conto il numero dei componenti il nucleo familiare, il reddito ed il patrimonio denunciato.